

STATUTO NIdiL CGIL

approvato dal VI Congresso nazionale NIdiL (Modena, 14-16 febbraio 2023)

TITOL	OΙ	- Prin	cini d	costi	tutivi
11106	. 🔾 1	- 1 1111	CIDI (,vou	LULIVI

A4: -		4		D -	£:	•-	: - :	
Artic	COIO	1	-	De	TIN	ΙZ	IO	ne

Articolo 2 - Principi fondamentali

Articolo 3 - Iscrizione a NIdiL

Articolo 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti Articolo 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

Articolo 6 - Democrazia sindacale

Articolo 7 - Incompatibilità

TITOLO II - Delle strutture e delle forme organizzative

Articolo 8 - Struttura organizzativa

Articolo 9 - Assemblea degli iscritti e comitato degli iscritti

Articolo 10 - Le strutture territoriali

Articolo 11 - I coordinamenti regionali

Articolo 12 - La struttura nazionale di NIdiL CGIL

Articolo 13 - Rapporti con le strutture di servizio

TITOLO III - Organi della Federazione

Articolo 14 - Organi della Federazione

Articolo 15 - Congresso della Federazione

Articolo 16 - Comitato direttivo di NIdiL

Articolo 17 - Assemblea Generale di NIdiL

Articolo 18 - Segreteria di NIdiL

Articolo 19 - Collegio dei Sindaci revisori

Articolo 20 - Funzione ispettiva

TITOLO IV - Dell'amministrazione

Articolo 21 - Contributi sindacali e solidarietà

Articolo 22 - Attività amministrativa

TITOLO V - Della giurisdizione interna

Articolo 23 - Sanzioni disciplinari

Articolo 24 - Collegio di verifica

Articolo 25 - Trattamento e protezione dei dati

Articolo 25 – Norma finale



TITOLO I

Principi costitutivi

Articolo 1 - Definizione

Nuove Identità di Lavoro CGIL, di seguito denominata NIdiL CGIL, è un'organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria, laica e democratica, plurietnica, di donne e uomini. Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale e identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione, la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva.

NIdiL CGIL è una federazione di natura confederale che svolge una funzione di rappresentanza trasversale. NIdiL è promossa dalla CGIL e dalle categorie nell'ambito del progetto di tutela dei lavoratori atipici e di lotta alla precarietà e alla disoccupazione.

NIdiL CGIL organizza e tutela le lavoratrici e i lavoratori:

- in somministrazione;
- titolari di forme di lavoro atipiche non dipendenti (collaboratori, partite IVA individuali, associati in partecipazione, lavoratori dello sport
- non dipendenti, ecc.);
- titolari di tirocini, stage, borse studio, ecc.

NIdiL CGIL, inoltre, organizza e tutela i disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione.

L'adesione a NIdiL CGIL è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, identità di genere, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e d'interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

NIdiL CGIL è affiliata al Sindacato Globale delle Competenze e dei Servizi (UNI Global Union).

Articolo 2 - Principi fondamentali

NIdiL CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità. NIdiL



ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del Sud del mondo, a un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

NIdiL CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.

NIdiL CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti e opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro.

Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

NIdiL CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all'eventualità di molestie e ricatti sessuali.

NIdiL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, NIdiL considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico - istituzionale basato sull'efficacia generale degli accordi sindacali.

NIdiL CGIL considera la ricomposizione del lavoro e il riconoscimento delle specificità e i bisogni di tutti i lavoratori quale base irrinunciabile per l'acquisizione di diritti e tutele per tutti e per un'efficace lotta alla precarietà e al dumping sociale e contrattuale.

NIdiL CGIL considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e in questo quadro l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere



contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

Articolo 3 - Iscrizione a NIdiL

L'iscrizione a NIdiL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale o mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, con deliberazione motivata, a cura delle Segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione viene richiesta, previo parere favorevole dei Centri regolatori, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (a titolo esemplificativo: organizzazioni segrete, mafiose, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche). Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata della Segreteria della stessa struttura, previo parere favorevole del/i centro/i Regolatore/i competente/i, nel caso di iscritte/i determinando l'interruzione del rapporto associativo con NIdiL. Sulla conformità alle previsioni statutarie di tali deliberazioni si pronuncia – a richiesta dell'interessato/a – il Collegio Statutario Nazionale della CGIL.

L'iscrizione a NIdiL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. La mancata contribuzione della quota associativa a NIdiL comporta la decadenza da iscritto/a.

L'iscrizione con delega a NidiL comporta per i lavoratori attivi una trattenuta mensile.

Articolo 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti a NIdiL hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.



Ogni iscritta e ogni iscritto a NIdiL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti a NIdiL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture dei Servizi della CGIL.

NIdiL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

NIdiL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Articolo 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti a NIdiL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.



Articolo 6 - Democrazia sindacale

I cardini su cui poggia la vita democratica di NIdiL sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/ iscritto, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della federazione e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti
 e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le
 organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e
 degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per NIdiL, in assenza del mandato di tutti i
 lavoratori e le lavoratrici interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
- c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli
 organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su
 richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti
 degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
- d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale di NIdiL, il valore della confederalità;
- g) l'adozione del codice etico della CGIL relativo a comportamenti, diritti e doveri di coloro a cui si applica. La violazione del codice etico è violazione dello Statuto;
- h) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
 - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo e all'Assemblea generale;
 - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo e/o dall'Assemblea Generale, di rappresentanza legale di NIdiL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
 - 3. di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia confederale;



- 4. di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie di NIdiL, attribuito al Collegio di verifica della federazione e al Collegio statutario della Confederazione;
- 5. di garanzia statutaria intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie;
- 6. di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie di NIdiL, attribuito al Collegio di verifica della federazione e al Collegio statutario della Confederazione;
- i) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini realizzando ovunque possibile la parità tra i generi, a partire dagli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60% e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi -e la rappresentazione compiuta della complessità di NIdiL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
- I) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo per la conclusione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell'anzianità massima prevista nonché l'indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali, ad esclusione dello SPI, prevedendo norme per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca, anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi, un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione;
- m) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità;
- n) la valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro, sia componenti delle RSU delle RSA e dei Comitati degli iscritti prevedendone una percentuale minima obbligatoria nei Comitati Direttivi del 30%;
- o) l'adozione del principio della trasparenza degli atti dell'Organizzazione secondo le modalità ed i contenuti definiti nei Regolamenti.

Al Comitato direttivo nazionale di NIdiL CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la



garanzia che almeno un 3% di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

- dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi del voto segreto.

Articolo 7 - Incompatibilità

NIdiL CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale, e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla federazione nel suo insieme. Il principio della solidarietà contrappone NIdiL CGIL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico.

NIdiL CGIL considera incompatibile con l'appartenenza alla federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale a NIdiL CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività alla quale tende NIdiL CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità di NIdiL CGIL come soggetto contrattuale.

L'adesione a NIdiL CGIL é incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo é con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo, preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia di NIdiL CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

 a) appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL, la cui partecipazione è normata da apposita delibera regolamentare confederale), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore confederale nazionale;



- b) appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
- c) qualità di componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- d) assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.

Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione d'incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l'iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.

Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.

Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di Comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del Comune in cui è collocato il luogo di lavoro. L'appartenenza ad organi esecutivi di NIdiL CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l'organismo di cui all'art. 28 dello Statuto della CGIL.

Spetta al Comitato direttivo della CGIL, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.



TITOLO II

Delle strutture e delle forme organizzative

Articolo 8 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di NIdiL CGIL deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, il più efficace impegno per la democrazia e verso l'unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.

L'azione di NIdiL è volta, altresì, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta al Comitato direttivo nazionale definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.

Spetta, inoltre al Comitato direttivo nazionale decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

NIdiL è, comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i, delegando ai NIdiL territoriali il compito di costruire politiche ed attività comuni e sinergiche con gli uffici e/o coordinamenti immigrati presenti sul territorio.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio NIdiL identifica nell'assemblea delle iscritte/iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale di NIdiL CGIL.

L'Assemblea elegge:

- a) il Comitato degli iscritti NIdiL, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;
- b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La forma organizzativa di NIdiL si articola in:

- · assemblea degli iscritti e comitato degli iscritti;
- strutture territoriali;



- coordinamenti regionali;
- struttura nazionale.

Articolo 9 - Assemblea degli iscritti e comitato degli iscritti

L'Assemblea degli iscritti è l'istanza di base di NIdiL CGIL ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti di un luogo di lavoro, che abbiano in comune lo stesso Committente o Agenzia per il lavoro, ovvero dall'insieme degli iscritti, delle diverse tipologie, presenti nel territorio in relazione anche alla consistenza numerica.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Stante l'estrema mobilità presente in queste modalità di lavoro e di conseguenza della particolarità organizzativa, l'Assemblea elegge, in occasione dei congressi, il comitato degli iscritti, definendo in apposito regolamento le modalità di sostituzione dei suoi componenti.

Ogni due anni l'Assemblea degli iscritti verifica la composizione del Comitato degli iscritti ed eventualmente ne predispone la rielezione.

Il Comitato degli Iscritti di NIdiL si rapporterà strettamente, laddove ve ne sia l'esistenza, al Comitato degli Iscritti degli altri lavoratori presenti in quell'impresa o luogo di lavoro, definendo comunemente, le modalità comuni di discussione, definizione ed azione riferiti alle tematiche di cui sono portatori i lavoratori in somministrazione o parasubordinati.

L'Assemblea degli iscritti è la prima istanza congressuale di NIdiL CGIL e come tale elegge, oltre al comitato degli iscritti, i delegati all' Assemblea Congressuale Territoriale.

Il comitato degli iscritti è la struttura di base di NIdiL CGIL, nella quale sono rappresentate, sulla base del pluralismo programmatico e di genere, le componenti professionali presenti.

Il comitato degli iscritti nomina un/a coordinatore/trice.

Tutti o parte dei loro componenti possono essere cambiati dall'assemblea straordinaria delle iscritte e degli iscritti interessata, appositamente convocata secondo regole e procedure definite da statuto e regolamento.

Il comitato degli iscritti favorisce la partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione e sviluppa la propria iniziativa in coerenza con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati congressuali; promuove il tesseramento e il proselitismo a NIdiL CGIL e alla CGIL più in generale.



Il Comitato degli Iscritti assicura l'informazione sull'attività del sindacato, promuove la discussione e convoca l'Assemblea degli iscritti in relazione alla situazione sindacale.

Non esiste incompatibilità tra appartenenti alla RSA o RSU e al comitato degli iscritti di NIdiL.

Il Comitato degli Iscritti risponde della propria attività all'assemblea degli iscritti e ha il dovere di mettere in relazione la propria attività e le proprie scelte, con le decisioni assunte dai comitati degli iscritti e dagli organi dirigenti della categoria di appartenenza degli altri lavoratori presenti in quell'impresa o luogo di lavoro.

NIdiL CGIL può inoltre articolarsi per aree professionali, per comparti contrattuali, per specificità di settore; può dar vita a forme di affiliazione o di coordinamento operativo con gruppi professionali di lavoratori, in rapporto con le categorie interessate, a livello territoriale e/o regionale e/o nazionale.

L'inclusione delle figure non dipendenti all'interno dei CCNL determina il passaggio di titolarità della rappresentanza in capo alle categorie.

Articolo 10 - Le strutture territoriali

I NIdiL territoriali sono le articolazioni territoriali di NIdiL CGIL.

Esse fanno parte delle Camere del lavoro territoriali o metropolitane.

La struttura territoriale di NIdiL CGIL si articola in Comitato Direttivo Territoriale, Assemblea generale e Segreteria Territoriale.

Nel Comitato Direttivo Territoriale sono rappresentate le categorie e la confederazione fino ad un massimo del 30% dei componenti. I componenti sono eletti assieme ai rappresentanti degli iscritti nell'assemblea congressuale territoriale.

L'Assemblea Generale elegge il Segretario generale di NIdiL e la segreteria.

La struttura territoriale di NIdiL è l'istanza con il compito di direzione generale e di rappresentanza dei diritti degli iscritti e delle iscritte a NIdiL CGIL sul territorio.

Il NIdiL territorale svolge sul territorio una funzione confederale e di rappresentanza trasversale ed è, pertanto, un' organizzazione sindacale promossa dalla CGIL e dalle categorie nell'ambito del progetto di tutela dei lavoratori atipici e di lotta alla precarietà e alla disoccupazione.



NIdiL territoriale:

- · dirige e coordina l'azione sindacale nel territorio;
- promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale;
- favorisce una sempre più elevata capacità di rapporto e collaborazione con le altre federazioni di categoria, con la confederazione e con il sistema dei servizi CGIL;
- dirige e coordina le politiche contrattuali sulle materie di sua competenza curando il rapporto con le categorie interessate e la confederazione;
- gestisce il tesseramento.

Mantiene, inoltre, rapporti con i livelli territoriali delle organizzazioni confederali e delle altre categorie; interviene sulla politica organizzativa a livello territoriale; promuove la politica dei quadri e la loro formazione; favorisce l'insediamento del sindacato nei luoghi di lavoro con politiche mirate.

Articolo 11 - I coordinamenti regionali

NIdiL non ha istanze congressuali regionali.

NIdiL si dota di Coordinamenti regionali con le funzioni di cui al presente articolo.

Prima dell'avvio dei Congressi territoriali il coordinamento regionale uscente, sentite le strutture territoriali, decide i criteri e il numero dei propri componenti da eleggere dalle Assemblee Generali territoriali. I componenti del Coordinamento Regionale sono eletti a voto palese dalle Assemblee Generali delle singole strutture territoriali sulla base dei numeri di componenti ad essa spettanti in sede di prima convocazione, una volta effettuati i rispettivi Congressi Territoriali. Eventuali vacanze di componenti eletti che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere integrate per designazione da parte dell'Assemblea Generale del territorio che ha eletto i componenti da sostituire.

Il Coordinamento può alimentarsi di una quota di risorse finalizzate al proprio funzionamento e alle attività di carattere regionale, da definirsi di concerto con le strutture territoriali e previa verifica con i centri regolatori.

Il coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale, su proposta dei centri regolatori, con le modalità previste dallo Statuto CGIL per l'elezione del Segretario Generale.

Il coordinamento regionale coordina le politiche di NIdiL in riferimento ad attività contrattuali, vertenze o confronti sovra provinciali o di carattere regionale e all'insediamento organizzativo nei territori interessati.

Il coordinamento regionale svolge tale compito in raccordo con la struttura nazionale di NIdiL e, sul piano regionale, con la struttura regionale della CGIL e con le altre categorie. All'interno del coordinamento regionale possono essere assegnati compiti e incarichi specifici.



In occasione di prima applicazione del presente articolo, anche fuori dal percorso congressuale, sarà onere del Coordinamento Regionale ove esistente e, in alternativa, delle strutture territoriali, in accordo con la struttura nazionale, decidere i criteri e il numero dei componenti del coordinamento regionale. I componenti verranno eletti dalle Assemblee Generali delle strutture territoriali.

Ai Coordinatori regionali, con riferimento al numero massimo dei mandati, si applica quanto previsto al punto 7.1.1 della delibera attuativa dello statuto della CGIL n 7.

Articolo 12 - La struttura nazionale di NIdiL CGIL

La Segreteria di NIdiL nazionale svolge il ruolo di centro regolatore in concerto con i centri regolatori delle CGIL regionali e nazionale.

Alla Segreteria nazionale e al comitato direttivo, secondo le proprie responsabilità indicate agli artt. 16 e 17, compete:

- la definizione delle politiche contrattuali e vertenziali e l'esercizio del mandato negoziale da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento confederale;
- i rapporti con i livelli nazionali delle organizzazioni confederali e di categoria;
- le politiche internazionali;
- l'intervento sull'insieme delle politiche organizzative ai vari livelli;
- l'insediamento di NidiL nei luoghi di lavoro e nel territorio anche mediante l'approvazione di specifici progetti;
- la promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro;
- la distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
- il Regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della CGIL per le parti rinviate alle attuazioni da parte dei Centri regolatori.

NidiL CGIL Nazionale ha sede a Roma.

Articolo 13 - Rapporti con le Strutture di servizio

NIdiL CGIL considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale.



Lo stretto rapporto tra NIdiL e il Sistema Servizi della CGIL, con l'INCA, i CAAF, gli UVL, e, in particolare, con i Servizi Orientamento Lavoro è il cardine dell'azione di tutela individuale. Le strutture di NIdiL sono impegnate, a tutti i livelli, a rafforzare e consolidare questo rapporto di collaborazione.

TITOLO III

Organi della Federazione

Articolo14 - Organi della Federazione

- a) Sono organi deliberanti:
 - il Congresso
 - il Comitato direttivo
 - l'Assemblea Generale
- b) È organo esecutivo:
 - la Segreteria
- c) È organo di controllo amministrativo:
 - il Collegio dei Sindaci Revisori
- d) È organo di garanzia statutaria:
 - il Collegio di verifica.

Articolo 15 - Congresso della Federazione

Il Congresso è il massimo organo deliberante di NIdiL.

Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

Il Comitato direttivo di NIdiL nazionale deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli della categoria garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.



Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza - nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso; tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso CGIL si applica anche in caso di convocazione dei Congressi straordinari, fermo rimanendo quanto previsto nel comma precedente.

Compiti del Congresso federale sono:

- 1) definire gli orientamenti generali di NIdiL che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni federate;
- 2) eleggere il Comitato direttivo;
- 3) eleggere l'Assemblea Generale;
- 4) eleggere il Collegio dei Sindaci revisori;
- 5) eleggere il collegio di verifica.

L'Assemblea generale sarà composta:

- in un numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte;
- a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro, al netto dei componenti del comitato direttivo nazionale assegnati alle federazioni di categoria e alla confederazione;
- con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.

L'Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo articolo 17.

Al Congresso Nazionale di NIdiL compete deliberare sulla modifica dello Statuto federale, sulle affiliazioni di NIdiL alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento di NIdiL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Fra un Congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture di NIdiL territoriali.



Articolo 16 - Comitato direttivo di NIdiL

Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante di NIdiL tra un Congresso e l'altro.

Ad esso sono affidati i compiti di:

- 1) dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso federale;
- 2) assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui NIdiL si articola;
- 3) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso federale;
- 4) deliberare sulla percentuale di riparto della canalizzazione.

Al comitato direttivo di NIdiL nazionale è affidato, altresì, il compito di deliberare, in apposite sessioni:

- a) sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale;
- b) sull'applicazione di regole amministrative in conformità al d.lgs. 460/97;
- c) sulle regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari;
- d) sulla definizione di strutture di rappresentanza, in ottemperanza a quanto stabilito dal Comitato direttivo della CGIL nazionale.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse.

Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Spetta al Comitato direttivo Nazionale di NIdiL - qualora un organo direttivo o esecutivo di NIdiL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza a NIdiL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti) con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della federazione - decidere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti di proporre al Comitato Direttivo Nazionale della CGIL lo scioglimento di detto organo e la nomina di un Commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata.

Il Nel Comitato Direttivo Nazionale di NIdiL CGIL sono rappresentate anche le Categorie e la Confederazione nella misura di un componente per ogni federazione di categoria e 4 componenti individuati dalla Confederazione nazionale.



Il Comitato Direttivo di NIdiL, comprensivo della parte spettante a categorie e confederazione, è eletto dal congresso che fissa il numero totale dei suoi componenti.

Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo del 40% dei suoi componenti, fatte salve le cooptazioni in sostituzione di componenti che perdessero i requisiti di iscrizione a NIdiL tra un congresso e l'altro fino ad un massimo di un quinto dei componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo si dota di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni componente del Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione dei livelli federali e di prendervi la parola.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Il Comitato direttivo assume e attua il Regolamento del trattamento del personale dipendente così come stabilito e definito dal Comitato direttivo della CGIL, e ne decide le specifiche modalità di attuazione per le parti rinviate alla propria competenza.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata degli aventi diritto che si esprime con le modalità decise dal Regolamento del Comitato direttivo nazionale.

Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal Regolamento del Comitato Direttivo nazionale.



Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture di NIdiL territoriali.

Articolo 17 - Assemblea Generale di NIdiL

L'Assemblea Generale elegge la sua Presidenza.

L'Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale.

L'Assemblea Generale elegge il Segretario generale e la Segreteria.

All'Assemblea Generale si applica il Regolamento del Comitato Direttivo.

L'Assemblea Generale viene convocata di norma una volta all'anno per:

- a) discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale;
- b) impostare le iniziative di portata generale;
- c) verificare il complesso dell'attività sindacale.

Articolo 18 - Segreteria di NIdiL

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea Generale e assicura la gestione continuativa di NIdiL assumendo la funzione di Centro regolatore. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un 1/4 dei suoi componenti.

Ad ogni componente della Segreteria, viene affidato un incarico operativo, da parte della stessa, su proposta del Segretario generale.

Il componente della Segreteria risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in un' apposita riunione.

Su proposta del Segretario generale di NIdiL Nazionale, la Segreteria può, altresì, nominare fino a 2 vicesegretari generali con funzioni vicarie con il vincolo della presenza di entrambi i generi considerando a tal fine la figura del Segretario Generale e quella del/dei vice-segretario/i.



La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana dell'attività della federazione e mantiene un contatto permanente con i vari livelli della Confederazione, con i coordinamenti regionali e le strutture territoriali della federazione nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi di NIdiL, ne coordina l'attività nei vari campi; promuove e assicura, mediante specifici momenti di coordinamento, indirizzi rivendicativi ed iniziative idonee all'avanzamento della condizione dei lavoratori; è responsabile delle pubblicazioni, nomina i funzionari e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Federazione.

La rappresentanza legale di NIdiL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, con possibilità di delega come previsto al punto successivo;
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e non le relative prerogative decisionali nei limiti fissati dalla stessa delibera. Con analoga delibera la Segreteria di NIdiL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture di NIdiL territoriali.

Articolo 19 - Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa di NIdiL. Esso è composto da tre componenti effettivi e fino a tre supplenti, eletti a voto palese dal Congresso federale. Uno dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori è un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.



Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio di NIdiL; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso federale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. Rispondono del loro operato davanti agli Organi giurisdizionali interni.

Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 20 - Funzione ispettiva

La funzione ispettiva di NIdiL è affidata all'organo ispettivo della CGIL Nazionale (art. 21 Statuto CGIL).

TITOLO IV

Dell'amministrazione

Articolo 21 - Contributi sindacali e solidarietà

NIdiL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione delle iscritte e degli iscritti che sottoscrivono volontariamente una delega o corrispettivo atto certificatorio.

La contribuzione delle iscritte e degli iscritti avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture NIdiL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che



regolamentate e vengano iscritte a bilancio nella voce «entrate» con specifica segnalazione e destinazione.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a seguito dell'iscrizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

La CGIL e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento di NIdiL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 22 - Attività amministrativa

L'attività amministrativa di NIdiL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alla sostenibilità economica della struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di legittimità, di responsabilità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte delle Segreteria, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del Bilancio:
- b) il Comitato direttivo di NIdiL è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) è fatto obbligo, in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo o di quello consuntivo, di illustrare il bilancio aggregato della struttura;
- d) tenuta a disposizione della contabilità e della relativa documentazione per il Collegio dei Sindaci revisori, per il Collegio degli ispettori della CGIL, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;



- e) previsione ad ogni sostituzione di segretari generali di un formale e documentato passaggio delle consegne, certificato dal Collegio degli Ispettori della CGIL, da presentare al Comitato Direttivo e del quale va data copia al Centro regolatore di riferimento; la violazione di tale regola, anche a seguito di successiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari da parte dei Comitati di garanzia preposti;
- f) pubblicizzazione annuale dei Bilanci consuntivi e preventivi, mediante mezzi di comunicazione idonei, fra le/gli iscritte/i;
- g) pubblicizzazione del bilancio consuntivo nel sito web;
- h) pubblicazione sul sito web del Regolamento del personale e le relative tabelle stipendiali;
- i) l'attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori.

Nell'attività amministrativa si applica il regolamento approvato dal Comitato direttivo della CGIL nazionale.

TITOLO V

Della giurisdizione interna

Articolo 23- Sanzioni disciplinari

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento risulti contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le eventuali sanzioni relative a violazioni delle materie attinenti il rapporto di lavoro sono definite nel Regolamento del personale della CGIL.

Gli addebiti mossi ai comportamenti dei singoli iscritti, ad eccezione di quelli relativi ai casi di violenza e molestie sessuali - per i quali non esiste termine per la segnalazione - vanno segnalati entro 6 mesi dalla loro avvenuta conoscenza in prima istanza avanti ai Comitati di Garanzia Interregionali competenti.

Le infrazioni di carattere amministrativo sono comunque assunte dai Comitati di Garanzia interregionali che sono tenuti a valutare ed eventualmente sanzionare eventuali omissioni o ritardi nella loro segnalazione.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:



- a) biasimo scritto;
- b) in caso di iscritta/o componente dell'Assemblea Generale o di funzionario/a dell'Organizzazione, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e sino a tre mesi;
- c) in caso di iscritta/o componente dell'Assemblea generale o funzionario/a dell'Organizzazione, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e da tre a dodici mesi;
- d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
- e) espulsione dall'organizzazione; l'eventuale richiesta di re-iscrizione da parte dell'espulso/a non potrà essere esaminata prima che trascorrano tre anni e sarà decisa dalla struttura cui perviene la richiesta, previo parere vincolante del Centro Regolatore nazionale.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per comportamenti:

- 1) incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto della CGIL, delle relative delibere e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché delle regole in esso precisate;
- 2) contrarie alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; la violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico;
- 3) molestie, ricatti sessuali, mobbing, stalking;
- 4) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- 5) atti affaristici o di collusione con la controparte.

Per quanto riguarda i reati amministrativi, la non corretta attuazione di quanto al Titolo IV del presente Statuto comporta l'attivazione delle procedure disciplinari oltre che l'eventuale diretta rivalsa sul dirigente e/o sul funzionario responsabile.

Nel caso di reato amministrativo che comporti la sottrazione di risorse e / o beni dell'Organizzazione, è fatto obbligo alla Segreteria della Struttura interessata di procedere – per via transattiva o giudiziaria – ai fini del recupero di quanto sottratto. Nel caso di attivazione di una soluzione transattiva, essa dovrà essere approvata dal/i Centro/i Regolatore/i competente/i.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria del Centro regolatore di riferimento (o di quello superiore se il caso si riferisce ad un Centro regolatore) può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.



Il Comitato direttivo dovrà, nella sua prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni, pena l'inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

È facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del Comitato di garanzia competente che deciderà in unico grado.

Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermata.

Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia, in relazione alla natura dei fatti evidenziati e alla carica esecutiva ricoperta dall'iscritto/a sottoposto/a al procedimento stesso, può chiedere allo/a stesso/a che si sospenda cautelativamente dall'incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.

Parimenti, il Comitato di Garanzia della CGIL- nel caso di violazioni di carattere amministrativo sanzionate con il provvedimento di sospensione dalla carica sindacale ricoperta o dalla facoltà di iscritto/a da tre a dodici mesi – richiede al/ai centro/i regolatore/i competente/i di disporre in via cautelare la sospensione dell'interessato/a da ogni competenza di carattere amministrativo, attribuendola ad altro/a dirigente.

Resta fermo quanto previsto dall'art.21 dello Statuto della CGIL.

Nei casi più gravi sanzionati come al punto d) del 1°comma, a tutela dell'organizzazione la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del/la sanzionato/a.

I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di "datori di lavoro".

Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, fermo rimanendo l'avvio del procedimento disciplinare.

I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria non è preclusivo dell'esercizio di responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell'organizzazione.



Articolo 24- Collegio di verifica

Il Collegio di verifica è costituito presso NIdiL Nazionale. Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso di NIdiL Nazionale, a maggioranza qualificata del 75 % dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo 10 anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 % dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi di NIdiL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Gli addebiti mossi alle procedure e agli atti dei vari organismi, sono assunti dai Collegi di verifica competenti se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture federali di livello inferiore.

Contro le decisioni dei Collegi di verifica di NIdiL è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento tipo predisposto dal Collegio statutario, ed approvato dal Comitato direttivo della CGIL.

Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza e una Vice Presidenza.



I componenti dei Collegi di verifica sono invitati al Comitato direttivo nazionale.

Articolo 25 – Trattamento e protezione dei dati

La CGIL Nazionale, le CGIL regionali, le Camere del Lavoro, territoriali o metropolitane, e le Federazioni o Sindacati di categoria e lo SPI ai livelli nazionali, regionali e territoriali, in considerazione della struttura organizzativa confederale, sono tra loro contitolari del trattamento e, per l'effetto, l'accordo di contitolarità di cui all'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 è approvato dall'Assemblea Generale della Categoria Nazionale. Il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato e designato dalla Segreteria della Categoria Nazionale nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di contitolarità. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei Dati designato dalla Categoria Nazionale svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, e le altre eventualmente affidategli, oltre che a favore della Categoria Nazionale stessa, anche a favore e nei confronti delle Strutture dei livelli regionali e territoriali. La Categoria Nazionale si impegna al rispetto, oltre che dell'accordo di contitolarità, del Regolamento Confederale sul Trattamento dei Dati nonché degli altri Regolamenti e/o delle Linee guida approvate dal Centro Confederale Nazionale in conformità alle disposizioni dello Statuto Nazionale. In ogni caso, anche se non qui espressamente richiamate, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nello Statuto Confederale Nazionale.

Articolo 26 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano tutte le disposizioni dello Statuto della CGIL e delle deliberazioni regolamentari approvate dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale.